

ALCA C.A. DEL DOTT. VENTURA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gianluca Fiorella,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il
numero d'ordine : dell'anno 2008

TRA

; con l'Avv. Franco Fabiani,

- ATTORE

E

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., con l'Avv.

- CONVENUTA

All'udienza del 24/5/2012 la causa è stata trattenuta in decisione sulle
conclusioni dei procuratori costituiti, rassegnate a verbale, previa
assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda ha per oggetto la pretesa di ridefinizione dei rapporti
dare/avere relativi al contratto di conto corrente intercorso fra le parti, in
ragione dell'illegittimità di alcuni profili attinenti la disciplina del medesimo.
Nello specifico, l'attore ha chiesto che il Tribunale voglia: accertare e
dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli
interessi a debito nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione,
dell'applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale
fino al 31/12/93 ed, a decorrere dal 1/1/94, a quello previsto dalla norma di cui
all'art. 117 D.lgs 385/1993, ossia al tasso minimo di emissione dei BOT nei

dodici mesi rispettivamente antecedenti ogni trimestre in considerazione, dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto, per spese di chiusura periodica del conto e per interessi usurari, ossia superiori alla soglia indicata dalla L. 108/96 e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare all'attrice la somma di € 314.036,19 o la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, comunque nei limiti di € 520.000,00; con gli interessi legali di mora dal 4 novembre 2004, data della pubblicazione della sentenza della Cassazione a SSUU n. _____ al saldo effettivo; con vittoria di spese.

La banca convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e pretese, chiedendo che il Tribunale voglia: rigettare la domanda per intervenuta prescrizione decennale del preteso credito; in subordine, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto; vinte le spese.

La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta nei termini di legge e l'effettuazione di c.t.u. contabile.

La domanda può trovare accoglimento nel merito per i motivi e nei termini che di seguito si espongono.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che manca in atti l'originale del contratto di conto corrente intercorso fra le parti. Il difetto di prova dei termini di regolazione del rapporto si è conseguentemente riverberato sui criteri applicati al conteggi per la rideterminazione del saldo in relazione al calcolo degli interessi, allo scomputo della capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto.

Ciò posto, la banca convenuta ha, innanzitutto, eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitato per il decorso del decennio, ex art 2946 c.c.. In proposito, si consideri che se, per un verso, la banca non ha specificatamente contestato la sussistenza di una apertura di credito in conto corrente, essa non ha, per altro verso, provato i limiti del fido concesso al cliente, così da non consentire di determinare, al fini del computo del termine di prescrizione, la natura solutoria o ripristinatoria della provvista delle singole rimesse, in conformità a quanto chiarito da

SSUU n. 24418/2010. Ragion per la quale il termine di prescrizione deve ritenersi decorrere dal momento della chiusura del conto e non dall'effettuazione delle singole rimesse. L'eccezione non può, dunque, essere accolta.

La banca ha, ancora eccepito la mancata tempestiva contestazione (gg. 60 ex art. 199 T.U.B.) degli estratti conto inviati, nel corso del tempo, al cliente. Sul punto ci si limiterà a rilevare che la giurisprudenza è sostanzialmente unanime nell'affermare che l'approvazione - anche tacita - del conto preclude qualunque contestazione circa la conformità delle singole e concrete operazioni sottostanti ai rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e gli accrediti sotto il profilo meramente contabile, senza incidere sulla validità ed efficacia dei rapporti medesimi, che restano soggetti alle regole ordinarie (fra le altre, Cass., sez. I, 31/10/2008, n. 26318). Anche tale eccezione non può, pertanto, essere accolta.

Con riguardo al computo degli interessi passivi praticati sul conto, si consideri che, in mancanza della prova di interessi convenzionali, dovranno applicarsi quelli al tasso legale fino all'entrata in vigore del T.U.B., e successivamente quelli al tasso previsto dall'art. 117, comma 7, T.U.B.. Deve, in proposito, puntualizzarsi che, come peraltro chiarito dalla giurisprudenza (fra cui quella richiamata dal c.t.u. nella risposta alle osservazioni di parte), la disposizione, per il suo chiaro carattere sanzionatorio nei confronti di banche che non rispettino (o che non provino di aver rispettato) le forme imposte a tutela dei clienti, non può che essere intesa nel senso che il tasso nominale minimo del BOT dell'anno precedente alla stipulazione del contratto sarà applicato alle operazioni attive, e cioè favorevoli alla banca; quello massimo alle operazioni passive, e cioè a favore del cliente. D'altra parte, tale soluzione è conseguente anche al tenore letterale del comma, che, laddove riporta il concetto di "applicazione" degli interessi, non può che far riferimento ad un'operazione concretamente eseguita dalla banca. Per tale motivo, non si terrà conto dei risultati dell'integrazione alla c.t.u. chiesta dalla banca.

Con riferimento alla chiesta declaratoria di illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, deve precisarsi quanto segue.

Vero è che, come chiarito dalla oramai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (fra le altre, Sez. I, 16.03.1999, n. 2374; Sez. III, 30.03.1999, n. 3096; Sez. un., 04.11.2004, n. 21095; Sez. I, 06.05.2006, n. 10376), l'uso che prevede la capitalizzazione trimestrale con convenzione a monte, e non successiva, degli interessi passivi dovuti dal cliente alla banca, a fronte di una capitalizzazione annuale di quelli attivi, recepito nel 1952 dalle norme bancarie uniformi all'art. 7, è una semplice prassi negoziale e non un uso normativo. Ciò innanzitutto perché, secondo la Suprema Corte, manca il requisito dell'*usus* consolidatosi precedentemente alle norme bancarie, le quali, stando a quanto accertato, non avrebbero recepito ma introdotto ed incentivato tale pratica. In secondo luogo, e conseguentemente, perché manca il requisito dell'*opinio iuris ac necessitatis*, dal momento che chi, dal 1952 al 2000, ha accettato la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi non lo ha fatto convinto di aderire ad un giusto precetto normativo, ma costretto a soggiacere ad una condizione uniformemente imposta per l'accesso al credito.

Se ciò è vero, allora la suddetta prassi imposta dagli Istituti di credito ai propri clienti non costituisce uno di quegli usi che l'art. 1283 c.c. fa salvi, e cioè quelli normativi, in grado di autorizzare l'anatocismo oltre i limiti che la stessa norma impone per quello convenzionale (e cioè che la convenzione sia posteriore alla scadenza e che siano interessi dovuti per almeno sei mesi).

Per tale motivo, valendo pienamente i limiti della norma imperativa di cui al 1283 c.c., la convenzione che sia anteriore alla scadenza degli interessi, ed anzi contenuta in una clausola inserita nello stesso modulo contrattuale relativo all'apertura di credito, è nulla ex art. 1418 c.c., così come illegittimo è il comportamento della banca che l'ha imposta e l'ha eseguita.

Tutto quanto finora detto vale solo in relazione a clausole e comportamenti anteriori all'emanazione della delibera CICR del 9/2/2000, in vigore dal 22/4/2000 che, giusta la previsione del D.Lgs. 342/1999, autorizza le banche a praticare l'anatocismo anche in deroga al disposto del 1283 c.c. (e quindi anche trimestrale), purché con la medesima capitalizzazione nei rapporti attivi e passivi ed a condizione che la banca effettui gli adempimenti di adeguamento previsti dalla normativa (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 2000 e relativa comunicazione al cliente / specifica approvazione per iscritto della clausola anatocistica). Condizione del rispetto della quale non vi è prova nel presente procedimento. Il saldo del conto deve essere, pertanto, rideterminato per intero senza alcuna capitalizzazione degli interessi.

Corrispondentemente, devono essere eliminate anche le spese addebitate per chiusura periodica del conto, con cui la banca rendeva per sé remunerativo anche il meccanismo fittizio praticato corrispondentemente alla cadenza di capitalizzazione degli interessi.

Dovrà, ancora, essere scomputata la commissione di massimo scoperto, la cui espressa pattuizione non è stata provata.

Non è, invece, risultato dalla c.t.u. che la banca abbia praticato interessi usurari dopo l'entrata in vigore della L. n. 108/96. In proposito, non seriamente dubitabile è che la stessa si applichi anche ai rapporti di durata iniziati prima della sua entrata in vigore, per la parte che ha avuto esecuzione successivamente a quest'ultima.

Ciò premesso, secondo quanto accertato dall'incaricato c.t.u., le cui conclusioni, rassegnate nella relazione depositata il 19/11/2010, esenti da vizi logici, si fanno proprie, il saldo al 30/9/2007 del conto n. della filiale di Marsala (nel quale è confluito nel 1989 il conto n. della filiale di via a Palermo), intestato all'attrice, epurato delle voci non dovute, per come sopra specificate, risulta corrispondente ad € 46.594,44, con una differenza di € 98.464,44 rispetto al saldo calcolato dalla banca (- € 51.870,22).

La somma di € 46.594,44 corrisponde, pertanto, all'indebitato percepito dalla banca, che quest'ultima è tenuta a restituire. Su tale somma dovranno essere corrisposti gli interessi legali di mora dal 14/1/2008, data della ricezione della lettera di messa in mora da parte della banca. Non si ravvisano, infatti, idonee giustificazioni in diritto per individuare una decorrenza differente (e, nella specie, quella indicata da parte attrice, atteso che sentenza della Cassazione a SSUU n. 21095/2004, come ogni altra sentenza, fa stato solo fra le parti).

Tutto quanto innanzi esposto, stante l'accoglimento della domanda, la convenuta è tenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 140/2012.

P.Q.M.

Il Tribunale di Marsala in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gianluca Fiorella, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

nel giudizio n.


1588/2008 R.G., così provvede:

- dichiara illegittimamente addebitata, per i motivi di cui in narrativa, sul conto corrente dell'attrice da parte della banca convenuta la somma di € 98.464,44;
- condanna la banca convenuta alla restituzione all'attrice della somma di € 46.594,44, oltre interessi legali dal 14/1/2008 al pagamento;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 808,00 per spese ed € 8.795,00 per compenso professionale, oltre I.v.a. e c.p.a.;


pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.;

Marsala, 20 novembre 2012

Il Funzionario Giudiziario
Antonio Chiarecane



Tribunale di Marsala
Depositato in Cancelleria
Marsala, 22.0 NOV. 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio Chiarecane




Il Giudice

dott. Gianluca Fiorella

